

# DIRITTO E PRATICA TRIBUTARIA

FONDATORI  
**ANTONIO E VICTOR UCKMAR**

DIRETTORE  
**CESARE GLENDI**  
UNIVERSITÀ DI PARMA

## COMITATO DI DIREZIONE

**ANDREA AMATUCCI**  
UNIVERSITÀ FEDERICO II DI NAPOLI

**CLAUDIO CONSOLO**  
UNIVERSITÀ LA SAPIENZA DI ROMA

**GIUSEPPE CORASANITI**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

**ENRICO DE MITA**  
UNIVERSITÀ CATTOLICA S.C. DI MILANO

**PIERA FILIPPI**  
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**FRANCO GALLO**  
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

**MAURIZIO LOGOZZO**  
UNIVERSITÀ CATTOLICA S.C. MILANO

**ANTONIO LOVISOLO**  
UNIVERSITÀ DI GENOVA

**CORRADO MAGNANI**  
UNIVERSITÀ DI GENOVA

**GIUSEPPE MELIS**  
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

**SEBASTIANO MAURIZIO  
MESSINA**  
UNIVERSITÀ DI VERONA

**FRANCO RANDAZZO**  
UNIVERSITÀ DI CATANIA

**LIVIA SALVINI**  
UNIVERSITÀ LUISS DI ROMA

**DARIO STEVANATO**  
UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Novembre-Dicembre  
**2020**

[edicolaprofessionale.com/DPT](http://edicolaprofessionale.com/DPT)



Wolters Kluwer

## GLI ASPETTI PROBLEMATICI DELLA NORMATIVA SULL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE TRIBUTARIE

**Sintesi:** La disciplina dell'esecuzione delle sentenze tributarie è stata revisionata dalla mini-riforma del processo tributario del 2015 (d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156), con la quale il legislatore delegato, in attuazione della direttiva della legge delega che prevedeva l'estensione a tutte le parti in causa "dell'immediata esecutorietà" delle sentenze delle commissioni tributarie, è intervenuto in modo piuttosto incisivo sul d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinante il processo tributario, introducendo un nuovo articolo, il *67-bis*, ritoccando l'art. 68, riscrivendo completamente l'art. 69, abrogando l'art. *69-bis*, infine rivendendo in alcuni punti l'art. 70. L'articolo si sofferma, anche alla luce dei contributi offerti dalla dottrina e dalla giurisprudenza intervenuta nei primi anni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni, sugli aspetti problematici del regime dell'esecuzione delle sentenze tributarie, risolti solo in parte dalla mini-riforma del processo tributario del 2015, in particolare: l'errata e inutile introduzione dell'articolo *67-bis* del d.lgs. n. 546 del 1992, la disciplina della riscossione dopo la sentenza (o l'ordinanza) di cassazione con rinvio, la previsione del rimedio dell'ottemperanza in caso di mancata restituzione delle somme versate dal contribuente in pendenza del giudizio, la garanzia per l'esecuzione di sentenze di condanna al pagamento di somme a favore del contribuente e la decisione dei giudizi di ottemperanza in composizione monocratica.

SOMMARIO: 1. Considerazioni introduttive. – 2. L'errata e inutile introduzione dell'art. *67-bis* del d.lgs. n. 546 del 1992. – 3. La riscossione dopo la sentenza (o l'ordinanza) di cassazione con rinvio. – 4. La previsione del rimedio dell'ottemperanza in caso di mancata restituzione delle somme versate dal contribuente in pendenza del giudizio. – 5. La garanzia per l'esecuzione delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente. – 6. I giudizi di ottemperanza decisi in composizione monocratica. – 7. Considerazioni conclusive.

### 1. – *Considerazioni introduttive*

Il d.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, emanato in forza della delega attribuita dall'art. 10 della l. 11 marzo 2014, n. 23, ha revisionato in non pochi punti la normativa sul processo tributario; in particolare, con riguardo all'esecuzione delle sentenze tributarie, la legge delega prevedeva l'estensione a tutte le parti in causa "dell'immediata esecutorietà" delle sentenze delle commissioni tributarie<sup>(1)</sup> e in attuazione di tale direttiva il legislatore delegato è intervenuto in modo piuttosto incisivo sul d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, disciplinante il processo tributario, introducendo un nuovo articolo, il *67-bis*, ritoccando l'art. 68, riscrivendo completamen-

---

<sup>(1)</sup> Art. 10, 1° comma, lett. *b*), n. 10, della l. n. 23 del 2014, che a parere di C. Glendi, *Fermenti legislativi processualtributaristici: legge delega e direttive sul rito*, in *Corr. trib.*, 2015, 504, rappresenta la direttiva della legge delega che "è forse, fra tutte, quella tecnicamente meglio espressa e di più forte impatto innovativo".